



**Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile**

in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G.A.C. n. 18061/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto

TRA

Parte_1 (**C.F._1**), rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Verdoliva e Raffaella Marzocca del Foro di Milano
ATTORE OPPONENTE

E

CP_1 , titolare dell'impresa individuale **EDIL SINA** di **CP_1** ,
(**P.IVA_1**), rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Spantaconi e Barbara Lentini del Foro di Novara
CONVENUTO OPPOSTO

Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza di discussione del 9.7.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su ricorso di Sina Isa, il Tribunale ingiungeva a **Parte_1** il pagamento della somma di € 102.229,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo relativo ad un'opera realizzata in appalto.

Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dello stesso per aver le parti deferito in arbitri ogni controversia relativa all'esecuzione dell'appalto in forza della clausola di cui all'art. 11 dello stesso.

CP_1 , costituitasi, instava per il rigetto dell'opposizione.
Quanto, in particolare, alla formulata eccezione di compromesso, disconosceva le sottoscrizioni a sé apparentemente riconducibili apposte sul documento contrattuale prodotto in atti dall'opponente e contenente la predetta clausola compromissoria, deducendo che tra le parti non era mai stato formalizzato alcun contratto in forma scritta.

Successivamente, nella memoria *ex art. 171 ter n. 2) c.p.c.* depositata in data 5.2.2025, il CP- espressamente rinunciava al proposto disconoscimento, riconoscendo come proprie le sottoscrizioni apposte sulla scheda contrattuale prodotta in atti dall'attore opponente.

Nel medesimo scritto difensivo il CP- eccepiva, tuttavia, la nullità del contratto prodotto in atti dall'attore opponente per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto nonché, in ogni caso, la nullità della clausola compromissoria ivi contenuta poiché carente dell' "*indicazione della natura rituale o irrituale*" dell'arbitrato, dell' "*indicazione della sede dell'arbitrato*" e dei "*criteri per la nomina degli arbitri*" e poiché non sottoscritta specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Tutto ciò premesso, l'eccezione pregiudiziale proposta dall'opponente è fondata e va, pertanto, accolta.

In proposito deve, in primo luogo, rilevarsi che la scheda contrattuale prodotta in atti dall'attore opponente (doc. n. 1 in produzione di parte attrice opponente), e datata 16.6.2021, effettivamente contiene, all'art. 11, una clausola dal seguente tenore letterale: "*Art. 11. Clausola compromissoria. Le parti convengono di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovesse sorgere per l'interpretazione del presente contratto, per la sua esecuzione e per la liquidazione del prezzo. A tal fine ciascuna delle parti nominerà un arbitro ed i due arbitri nomineranno a loro volta un terzo arbitro; in mancanza di accordo per questa nomina, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, "la sentenza arbitrale dovrà essere emanata entro 60 giorni dalla data di nomina degli arbitri"*".

Ciò posto, quanto alla dedotta nullità del contratto costituito dalla predetta scheda contrattuale, deve in primo luogo, osservarsi che, stante la natura della clausola compromissoria ed il disposto del secondo comma dell'art. 808 c.p.c., va ritenuto che persino la contestazione in ordine alla stessa conclusione - e, quindi, all'esistenza - di un determinato contratto scritto contenente la clausola compromissoria non faccia venir meno la competenza speciale degli arbitri quando l'interessato non disconosca¹ la sottoscrizione che risulta apposta a quel medesimo contratto (cfr., in tal senso, sia pure con riferimento a clausola di deroga alla competenza territoriale, ma il principio può ben estendersi alla presente fattispecie, Cass. n. 4680/1980).

A ciò si aggiunga, sia pure *ad abundantiam*, che, in ogni caso, non può ritenersi sussistente la nullità dell'intero contratto di cui si discute così come eccepita dal CP-

Al riguardo deve, infatti, *in primis*, rilevarsi che la scheda contrattuale di cui si discute contiene, in realtà, una sufficiente indicazione, sia pure sintetica, dell'oggetto dell'appalto laddove fa riferimento alle "*opere di <<Manutenzione straordinaria per Opere interne – Miglioramento energetico immobile tramite formazione cappotto esterno, sostituzione serramenti e sostituzione impianto di*

¹ Nella specie, come detto, il CP- ha espressamente rinunciato all'originario disconoscimento delle proprie sottoscrizioni.

riscaldamento” da eseguirsi nell’ *“immobile ad uso residenziale in Vittuone (MI) via Cadorna, 23”* di proprietà del **Pt_1** e ad una Scia già presentata al riguardo al Comune di Vittuone.



Quand’anche, poi, si volesse diversamente opinare in ordine alla sufficienza della determinazione dell’oggetto del contratto riportata direttamente nella scheda contrattuale di cui si discute, deve osservarsi che la medesima scheda contrattuale contiene, in realtà, anche un rinvio - anche quanto alla determinazione del corrispettivo, che, comunque, al pari del termine di consegna dell’opera, non costituisce un elemento essenziale del contratto d’appalto stante il disposto dell’art. 1657 c.c. - a due computi metrici che si indicano quali allegati alla stessa mentre la questione (discussa tra le parti) su quali effettivamente siano i computi metrici allegati alla scheda contrattuale o ai quali le parti hanno, comunque, inteso riferirsi all’atto della sottoscrizione del documento contrattuale è questione certamente rilevante in relazione al merito della controversia ma che non incide, di per sé, sulla validità dell’accordo contrattuale scritto in termini di indeterminabilità del suo oggetto.

Quanto, poi, all’ecceputa nullità della sola clausola compromissoria deve, poi, in primo luogo, rilevarsi che la stessa, contrariamente agli assunti di parte opposta, all’evidenza, contiene l’indicazione delle modalità di nomina degli arbitri laddove fa riferimento al fatto che i primi due arbitri devono essere nominati, uno ciascuno, dalle parti ed il terzo dai due arbitri già nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente di questo Tribunale.

Quanto, poi, alla mancata specificazione della natura rituale o meno dell’arbitrato, è sufficiente rilevare che, a norma dell’art. 808 *ter* c.p.c., le parti che intendono stabilire che la controversia sia decisa a mezzo di arbitrato irrituale devono disporre ciò espressamente e per iscritto, di guisa che, dalla mancanza di una tale disposizione scritta, non deriva alcuna nullità della convenzione di arbitrato ma discende unicamente che l’arbitrato sarà rituale.

Parimenti, poi, quanto alla dedotta mancata indicazione della sede dell’arbitrato nella clausola compromissoria di cui si discute, deve rilevarsi, per un verso, che, come ben si evince dal disposto dell’art. 810 c.p.c., la determinazione della sede dell’arbitrato non deve necessariamente essere contenuta nella convenzione di arbitrato e, per altro verso, che sulla scorta del riferimento contenuto nella clausola in esame al Presidente di questo Tribunale ben può, comunque, ritenersi che le parti abbiano, sia pure implicitamente, individuato in Milano la sede dell’arbitrato.

Va, infine, rilevato che la clausola di cui si tratta non può ritenersi nulla neppure in relazione alla mancanza di una sua specifica approvazione per iscritto.

Al riguardo deve, infatti, osservarsi che possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole cd. vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti una determinata attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno

dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole, specifiche vicende negoziali.

Orbene, nella specie, la natura stessa della parte committente e del contratto così come la finalizzazione dello stesso all'ottenimento di una specifica opera escludono, in radice, che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. ("*Contratto concluso mediante moduli o formulari*"), e conseguentemente meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento contrattuale per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.

Deve, dunque, in definitiva, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda monitoria, alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché all'andamento concreto del giudizio dipanatosi in due sole udienze.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia oggetto di convenzione di arbitrato;
- 2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 2262/2024;
- 3) condanna CP_1 al rimborso, in favore di Parte_1, delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai difensori anticipatari avv.ti Salvatore Verdoliva e Raffaella Marzocca.

Milano, lì 9.7.2025.

Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico